

Ad I. Partus accelerationem per se illicitam non esse dummodo perficiatur justis de causis et eo tempore ac modis quibus ex ordinariis contingentibus matris et foetus vitae consulatur.

Ad II. Quoad primam partem negative juxta Decretum fer. IV. 24. Julii 1895 de abortus illiciteate. — Ad secundam vero quod spectat, Nihil obstare quominus mulier, de qua agatur caesareae operationi suo tempore subjiciatur.

Ad III. Necessitate cogente licitam esse laparotomiam ad extrahendos e sinu matris ectopicos conceptus dummodo et foetus et matris vitae quantum fieri potest serio et opportune provideatur.

Lettera della Sacra Congregazione dei Riti

Agli Arcivescovi, Vescovi ed Ordinari delle Provincie di Gorizia, Zara e Zagabria sull' uso della lingua slava nella Sacra Liturgia.

Già ai 13 febbraio 1892 questa Sacra Congregazione dei Riti definì quello che devesi strettamente osservare o scrupolosamente evitare circa l'uso della lingua paleoslava nella Sacra Liturgia, e lo significò a tempo ai Vescovi delle popolazioni slave del Mezzogiorno, i quali sono preposti alle chiese, dove invalse una simile pratica. Se non che, circa questa materia essendo stati proposti alla Sede Apostolica nuovi dubbi, Sua Santità per divina Provvidenza Papa Leone XIII, Nostro Signore, a misura del Suo sollecito paterno affetto verso gli Slavi, sottopose questo grave affare all'esame di una commissione di Cardinali di Santa Chiesa a fine di dilucidare e confermare le predette norme.

Considerata quindi maturamente la cosa in tutte le sue circostanze, avuto riflesso alle Costituzioni ed ai Decreti dei Sommi Pontefici, in ispezialità di Innocenzo IV, il quale concedette ai Vescovi di Segna (1248) e di Veglia (1252) *licenza di usare della lingua slava solamente in quelle parti, dove per consuetudine si osservano le regole premesse, purchè il senso genuino della parola non sia leso dalla varietà del linguaggio*; — egualmente di Urbano VIII, per ordine del quale furono editi nel 1631 i libri liturgici in glagolito *ad uso di quelle chiese, le quali fino allora aveano celebrato in quella lingua, qualora non preferissero la latina*; — così pure di Benedetto XIV, che dichiarò per autentica *a favore di quelli che adoperano il rito slavo latino* la nuova edizione di questi libri, fatta l' anno 1754; — e finalmente di Pio VI, il quale nell' anno 1791 approvò il Breviario, di bel nuovo stampato sotto i suoi auspici, gli Eminentissimi Padri stabilirono, e Sua Santità ratificò, approvò, e comandò che in avvenire debbano essere inviolabilmente osservate da tutti le seguenti norme:

Privilegio reale.

I. L'uso della lingua paleoslava nella Sacra Liturgia devesi considerare e calcolare come un privilegio *reale* inerente a certe chiese stabilite, e non già come un privilegio *personale*, che sia dato ad alcuni sacerdoti.

Sarà quindi obbligo dei Vescovi di compilare al più presto nella loro Diocesi un Indice o Catalogo di tutte e singole quelle chiese, di cui consti con certezza che al presente godono legittimamente di tal concessione.

Legalizzazione del Privilegio.

A rimuovere ogni ulterior dubbio, si desuma la prova dell'asserito privilegio da tai documenti e testimonianze, che possano rassicurare e dimostrare efficacemente che quell'uso si stabili e realmente vige almeno da 30 anni a noi; e questo spazio di tempo si ritiene in questo affare come sufficiente, dietro speciale concessione della Santa Sede.

Se mai avessero ad insorgere per l'avvenire controversie o difficoltà in argomento di coteste prove, i Vescovi le sottoporranno alla Sacra Congregazione dei Riti, esponendo chiaramente e distintamente le circostanze, che servano ad agevolare la soluzione di ciascun caso.

Comminatoria.

II. Compilato e pubblicato una volta il predetto Indice delle chiese privilegiate, non sarà più lecito a nessuno di introdurre per la sacra liturgia la lingua paleoslavica in altre chiese, sotto qualunque motivo o pretesto: che se avvenisse qualche tentativo in contrario o diverso, simili attentati vengano repressi con la massima severità.

Mescolanza di due lingue. Libri sacri.

III. Nelle chiese che godono del privilegio sunnominato sarà permesso di celebrare la Messa e di recitare l'Ufficio in forma pubblica e solenne esclusivamente in lingua paleoslavica, tolta la mescolanza di qualsiasi altro idioma. I libri da adoperarsi alla Santa Messa ed all'Officiatura sieno stampati in caratteri glagolitici, riveduti ed approvati dalla S. Sede Apostolica: qualunque altro libro liturgico, o stampato in altro carattere, o privo dell'approvazione delle Santa Sede, sia affatto proibito ed interdetto.

Lingua e Libri sacri ad uso del popolo.

IV. Dovunque il popolo è solito di rispondere al sacerdote celebrante od a cantare qualche parte della Messa, questo non si farà, nelle chiese privilegiate, che in lingua paleoslavica. E perchè ciò più facilmente riesca, l'Ordinario potrà permettere esclusivamente ai fedeli l'uso di un Manuale stampato in caratteri latini invece che glagolitici.

V. Nelle chiese sopradette, le quali godono senza dubbio di sorta del privilegio della lingua paleoslavica, si potrà usare del Rituale slavo nell'amministrazione dei sacramentali, purchè anche questo sia stato riveduto ed approvato dalla Santa Sede.

Studi, Vescovi, Seminarî, Ordinazioni.

VI. Procurino strenuamente i Vescovi di promuovere nei loro Seminarî lo studio tanto della lingua latina che della paleoslava, di modo che i Sacerdoti necessari a ciascuna diocesi sieno pronti ad esercitare il sacro ministero in ambe le lingue.

VII. Sarà cura dei Vescovi di designare, prima della sacra Ordinanza, quai chierici vengono destinati a chiese latine e quali a chiese paleoslaviche, dopo aver esaminata antecedentemente la volontà e la capacità degli ordinandi, qualora non richiegga altrimenti la necessità della chiesa.

Servizio nelle chiese latine e nelle privilegiate.

VIII. Se un sacerdote, addetto a chiesa dove si adopera la lingua latina, debba prestar servizio ad un'altra, che gode del privilegio dell'idioma paleoslavico, è tenuto a celebrare ivi la Messa *solenne* ed a cantare le Ore in lingua paleoslavica; tuttavia gli sarà lecito celebrare la Messa e recitare le Ore canoniche *privatamente* in lingua latina.

Viceversa dicasi altrettanto di quel sacerdote, che ascritto ad una chiesa di rito paleoslavo, dovesse per caso servire ad una chiesa latina.

IX. Sarà lecito parimenti ai sacerdoti addetti a chiesa di lingua latina, celebrare la Messa privata in latino in altra chiesa che pur gode del privilegio della lingua paleoslava.

Altrettanto viceversa, i sacerdoti addetti a chiesa di lingua paleoslava potranno celebrare privatamente la Messa nel medesimo idioma in una chiesa, dove s' usa la lingua latina.

Epistola, Vangelo e Messe parrocchiali.

X. Dove si stabihi l'uso di cantare in slavo l'Epistola ed il Vangelo alla Messa solenne, dopo finito il canto degli stessi in lingua latina, si potrà continuare quest'uso, purchè si adoperi la lingua paleoslavica. Nelle Messe parrocchiali poi sarà lecito, dopo recitato l'Evangelo, di leggerlo in lingua volgare a pastorale istruzione dei fedeli.

Amministrazione del Battesimo e della benedizione nuziale.

XI. Se per caso, nelle Parrocchie di lingua paleoslavica, qualche fedele ricusi di presentare al sacro fonte la prole, qualora il Battesimo non venga conferito in lingua latina; oppure se alcuno rifiuti di celebrare il matrimonio se il sacro rito non venga compiuto in latino, il Parroco istruisca ed avverta opportunamente costoro; e se persistono ancora nel loro proposito, in tal caso amministri il battesimo o la benedizione nuziale privatamente in lingua latina. Vice versa si faccia in parrocchia di lingua latina, se alcuno richiede l' amministrazione dei predetti riti, similmente in lingua paleoslava.

Predicazione e libri di preghiere.

XII. Nella predicazione della parola di Dio e negli altri esercizi di culto che non sono strettamente liturgici, si permette di usare la lingua slava volgare a comodo e vantaggio dei fedeli, salvi sempre i decreti generali di questa Sacra Congregazione dei Riti.

XIII. I Vescovi di quelle regioni, dove la lingua del popolo è la medesima, procurino di introdurre una traduzione uniforme delle preghiere e degli inni, che il popolo canta nella propria chiesa, affinchè coloro i quali passano dall'una all'altra Diocesi o da una all'altra parrocchia non incontrino nessuna diversità di preghiere o di cantici.

XIV. I libri di divozione, che contengono la traduzione volgata delle preci liturgiche a solo uso privato dei fedeli, siano riveduti ed approvati regolarmente dai Vescovi.

Dato a Roma, della Secretaria della Sacra Congregazione dei Riti, ai 5 agosto 1898.

D. Panici, Segretario.

C. Card. Mazzella, Prefetto.

Ueber die österreichischen Bischofconferenzen.

Damit die in den westösterreichischen Ländern bereits eingeführte und im päpstlichen Schreiben vom 3. März 1891 an alle Bischöfe des österreichischen Kaiserstaates vorgeschriebene Abhaltung der bischöflichen Conferenzen einen festeren Bestand und größere Wirksamkeit gewinne, hat Se. Heiligkeit Leo XIII., durch die göttliche Vorsehung Papst, vermöge seiner apostolischen Fürsorge und Liebe, das in dieser Beziehung Uebliche zu bestätigen und zu genehmigen geruht und weitere Bestimmungen getroffen und angeordnet, daß dieselben von dieser heiligen, den Angelegenheiten der Bischöfe und Regularen vorgesetzten Congregation allen Ordinarien im diesseitigen Oesterreich mitgetheilt werden, was im Folgenden geschieht:

1. Alle fünf Jahre oder nach Umständen oder im Falle eines Bedürfnisses auch häufiger versammelt sich sämmtliche Erzbischöfe und Bischöfe des